

# RENDICONTO DI FINE MANDATO

*per Verona  
con Onestà  
e Passione*

*Diego*  
**ZARDINI**





# INDICE

<b>DA CONSIGLIERE PROVINCIALE A PARLAMENTARE</b>	<b>1</b>
<b>UNO SGUARDO AL PASSATO PER ROGETTARE IL FUTURO</b>	<b>2</b>
<b>AMBIENTE E LAVORO, UNA PRIORITÀ</b>	<b>3</b>
<b>COMMISSIONE URANIO: NECESSITÀ DI RISPOSTE</b>	<b>4</b>
<b>IN PARLAMENTO</b>	<b>5</b>
<b>IN 60 MESI</b>	<b>6</b>
<b>TEMI DI INTERESSE</b>	<b>7</b>
<b>ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>	<b>8</b>
<b>PROPOSTE DI LEGGE:</b>	<b>9</b>
<i>PRIMO FIRMATARIO</i>	
<i>CO-FIRMATARIO</i>	<b>27</b>
<b>INTERROGAZIONI</b>	<b>28</b>
<b>ORDINI DEL GIORNO (ODG)</b>	<b>34</b>
<b>EMENDAMENTI</b>	<b>35</b>
<b>INTERVENTI</b>	<b>35</b>
<b>ALTRI ATTI</b>	<b>35</b>
<b>RENDICONTO ECONOMICO</b>	<b>36</b>



# DA CONSIGLIERE PROVINCIALE A PARLAMENTARE

Cominciare un percorso comporta la necessità di restare aperti sulla destinazione finale. Talvolta il punto di arrivo risulta inaspettato o, comunque, non programmato. Così, quando mi sono candidato e poi eletto capogruppo in consiglio provinciale nel 2009, non avevo fatto calcoli rispetto al futuro. Il pensiero principale era concretizzare anni di volontariato e di impegno nella formazione giovanile del mio partito in un lavoro che fosse utile alla città e al territorio. In quegli anni ho approfondito i temi e le questioni più spinose, ho conosciuto tanti amministratori capaci e volenterosi e ho imparato, soprattutto, che non ci sono soluzioni facili a questioni complesse. Se si vogliono affrontare seriamente i problemi, bisogna tenere conto delle istanze e delle ragioni di tutti. Certo è un lavoro faticoso, perché unire, trovare le mediazioni, cercare di rappresentare le legittime esigenze di tutti i cittadini è più difficile che dividere e polarizzare le posizioni.

Alla fine del 2012, forte di questa esperienza e delle conoscenze tecniche e amministrative acquisite, molte delle persone che mi hanno accompagnato nel percorso in Provincia di Verona e tanti membri del Partito Democratico mi hanno chiesto di dare loro rappresentanza e portare in Parlamento un metodo di lavoro orientato al territorio, con un occhio di riguardo alle esigenze degli amministratori locali, attento in particolare agli aspetti ambientali e infrastrutturali. Ho accettato di candidarmi alle primarie per la selezione dei parlamentari e sono risultato il più votato, inserito nelle liste del Partito Democratico ed eletto nella XVII legislatura.

Come immaginavo, il cambio di ruolo è stato tutt'altro che semplice. Le pressioni provenienti dal territorio, dalla città e dallo stesso partito sono fortissime, così come le aspettative. L'euforia per il successo elettorale ha presto lasciato spazio alle preoccupazioni. Dovevo fare un lavoro nuovo in un contesto completamente diverso rispetto a quello a cui ero abituato e dovevo cercare di fare la differenza, dal giorno uno. Dopo anni come amministratore della mia Provincia, ero comunque deciso a portare in Parlamento e al governo l'esperienza e il modo di operare della buona amministrazione locale. Ho capito immediatamente che i veneti per farsi valere nel contesto politico nazionale devono essere più bravi e più preparati degli altri. Le grandi aree metropolitane, i loro "numeri", il loro sistema di relazioni intrecciate, condizionano da sempre l'agenda politica nazionale. Trovare spazi concreti di manovra, non è stato semplice. Bravura e preparazione non sono doti innate. Si acquisiscono con il lavoro e con l'applicazione. Io sono una persona pragmatica, determinata - testarda a volte - e avevo deciso che non avrei sprecato il mio tempo nell'autocompiacimento, girando a vuoto nei palazzi della politica o cenando nei costosi ristoranti del centro di Roma. Dovevo approfondire gli argomenti di cui mi sarei occupato, più e meglio di prima, dovevo studiare i meccanismi legislativi e istituzionali attraverso cui far passare le richieste del mio territorio, costruirmi una mappa politica e geografica del potere se volevo avere una speranza di portare dei risultati.

# UNO SGUARDO AL PASSATO PER PROGETTARE IL FUTURO

Inserito in commissione Ambiente, in modo coerente con i temi di cui mi sono sempre occupato a livello locale, ho cominciato ad aprire i dossier della mobilità sostenibile, dello sviluppo della ciclabilità e della sicurezza ambientale. Con i colleghi della commissione e in stretta relazione con i ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente abbiamo lavorato su due fronti: rinnovare l'impianto normativo per incentivare forme di mobilità alternativa al mezzo privato e trovare le risorse per consentire agli enti locali di realizzare progetti concreti. Così, sul piano legislativo siamo riusciti ad approvare la legge che garantisce la copertura assicurativa dell'Inail per gli infortuni in itinere negli spostamenti casa-lavoro per i lavoratori che utilizzano il car-pooling; abbiamo varato, finalmente, una legge quadro sulla ciclabilità che fa della mobilità su due ruote il fulcro centrale della mobilità sostenibile. Sul fronte delle risorse ricordo il progetto sperimentale per la ciclabilità casa - lavoro e casa - scuola che è stato cofinanziato con 35 milioni di euro; i comuni hanno avuto accesso al bando per progetti di mobilità sostenibile, ciclabili, bike sharing e car sharing.

Per quanto riguarda la sicurezza ambientale e la lotta all'inquinamento, abbiamo introdotto in Italia per la prima volta il reato di disastro ambientale. Ma non ci siamo certo fermati a misure di repressione dei fenomeni. Per il territorio veronese, soprattutto in collaborazione con la collega Alessia Rotta, siamo riusciti a ottenere il finanziamento per il nuovo collettore del Garda. Il principale bacino d'acqua dolce italiano e uno dei motori del turismo veronese e potrà essere messo in sicurezza grazie agli oltre 100 milioni di euro stanziati dal governo; stesso dicasi per la discarica di Pescantina: era un bubbone, siamo riusciti a convincere il governo e il ministero della necessità di fare le bonifiche per scongiurare un possibile disastro ambientale. I fondi stanziati per mettere in sicurezza la discarica ammontano a 65 milioni di euro. C'è poi stato un impegno diretto per affrontare l'inquinamento da Pfas che purtroppo coinvolge ampie porzioni delle province di Vicenza, Verona e Padova. Nonostante la Regione Veneto abbia tergiversato cercando di scaricare tutte le responsabilità a valle, il governo e il Parlamento non si sono sottratti al confronto con il territorio. Governare significa assumersi delle responsabilità, talvolta scomode e noi abbiamo deciso che la salute delle persone vale più della sterile contrapposizione politica. Anche in questo caso, con la deputata Alessia Rotta, abbiamo sostenuto la commissione d'inchiesta e abbiamo trovato le risorse (80 milioni di euro) per costruire nuovi acquedotti in grado di bypassare la falda inquinata. Altre iniziative che desidero ricordare riguardano: la ridefinizione della gestione del Fondo Comuni di Confine, con un emendamento firmato con il collega Roger De Menech che ha consentito di rimettere in moto l'intesa a favore delle comunità confinanti con il Trentino; il rifacimento del ponte di Peri sull'Adige; il sostegno all'adeguamento degli impianti delle Malghe della Lessinia, per consentire a queste strutture di avere acqua corrente ed elettricità indispensabili alla caseificazione dei formaggi in quota e mantenere così la catena del valore; l'abolizione dei canoni dovuti dai proprietari di abitazioni con passo carraio su strade Anas; il salvataggio della Fondazione Arena attraverso l'adesione al Fondo Bray (10 mln di euro); il finanziamento delle ville ed edifici storici come il teatro di Casaleone, villa Balladoro a Povegliano e villa Albertini a Negrar. Infine, con il fondo per le periferie deciso dal governo, il Comune di Verona potrà investire 18 milioni di euro a Veronetta per un progetto di riqualificazione urbanistica.

# AMBIENTE E LAVORO, UNA PRIORITÀ

Se alcune emergenze indubbiamente sono state risolte, rimangono tuttavia delle criticità che il prossimo parlamento dovrà affrontare. L'inquinamento delle nostre città, soprattutto in pianura, impone un cambio di prospettiva. Dovremo proseguire nello spostamento di alcuni pesi fiscali dal reddito e dal capitale su strumenti come la carbon tax e quindi sulle attività inquinanti, per renderle meno convenienti. Nei prossimi anni, il nostro impegno sarà rivolto quindi alla fiscalità ambientale e a valorizzare il ruolo ecologico dell'agricoltura. Quest'ultimo settore costituisce un asset fondamentale, condiziona tutta la catena alimentare e ha ripercussioni dirette sulla bilancia commerciale. Ancora oggi, noi importiamo una fetta significativa dei prodotti che consumiamo perché non siamo in grado di far crescere le nostre imprese agricole e di farle competere in contesti di mercato superiori rispetto al livello locale. Eppure, anche a Verona e Rovigo, abbiamo produzioni di eccellenza che se sostenute nei processi di internazionalizzazione, riusciranno a generare economie di scala e occupazione di qualità con ricadute dirette sul lavoro e sul benessere del territorio. È proprio dalla green economy e dall'innovazione nelle imprese che nasceranno le professioni dell'immediato futuro. Dopo una crisi economica devastante, con vari strumenti – nazionali ed europei – siamo riusciti in cinque anni a riportare al lavoro e ad avere un reddito, quasi un milione di persone. Ma i troppi contratti precari e saltuari, rimangono un problema per le famiglie, per la fiducia di imprese e consumatori e rappresentano un elemento di debolezza dell'intero sistema. Siamo pienamente consapevoli della necessità di dare stabilità a queste persone e rimango convinto che le strade siano, appunto, l'innovazione, con iniziative di lunga durata quale il piano Industria 4.0 e la digitalizzazione e lo sviluppo di una filiera dell'economia verde che già oggi vede l'Italia tra i principali esportatori di know how nel mondo.


# COMMISSIONE URANIO IM- POVERITO: NECESSITÀ DI RISPOSTE

Tra le diverse attività di cui mi sono occupato in questa legislatura c'è stata anche la questione dell'uranio. Con il collega Diego Crivellari sono membro della commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito. Tra gli obiettivi della commissione c'era l'individuazione di strumenti legislativi per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti delle Forze Armate. La commissione ha stabilito una serie di linee di indirizzo che il prossimo Parlamento avrà il compito di implementare



# IN PARLAMENTO

## 24836 VOTAZIONI ELETTRONICHE




\*Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia i casi in cui sono stato fisicamente assente (e non in missione) sia quelli in cui ero presente ma non ho votato e non ho partecipato a determinare il numero legale nella votazione. I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto, per cui non si può distinguere l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per ragioni di salute

## 202 VOTAZIONI CHIAVE

99,52 % VOTI FAVOREVOLI 

VOTI RIBELLI: 0,48 %



# IN 60 MESI

## CINQUE ANNI IN PILLOLE



*250.000 KM SUI MEZZI*

*125.000 KM IN AUTO*



*500 KM A PIEDI*



*8 REGIONI VISITATE*



*+ 1000 INCONTRI*

# TEMI DI INTERESSE

## MACRO-TEMATICHE TRATTATE



# ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## IL LAVORO IN PARLAMENTO

ATTO	PRIMO FIRMATARIO	CO-FIRMATARIO
PROPOSTA DI LEGGE	<b>7</b>	<b>183</b>
MOZIONE		<b>31</b>
INTERPELLANZA		<b>56</b>
INTERROGAZIONE a risposta orale	<b>2</b>	<b>22</b>
INTERROGAZIONE a risposta scritta	<b>12</b>	<b>51</b>
INTERROGAZIONE in commissione	<b>20</b>	<b>64</b>
RISOLUZIONE in commissione		<b>31</b>
RISOLUZIONE conclusiva		<b>18</b>
ODG in ASSEMBLEA	<b>8</b>	<b>86</b>
ODG in COMMISSIONE		<b>1</b>
EMENDAMENTI	<b>8</b>	<b>458</b>

# PROPOSTE DI LEGGE

## PRIMO FIRMATARIO

**MODIFICHE ALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230, IN MATERIA DI LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI RICERCATORI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA, E AL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 218, PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI PRESSO I MEDESIMI ENTI.**

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati **ZARDINI** e **ROTTA**.  
Presentata il 25 novembre 2017.

Onorevoli Colleghi! – La Costituzione annovera, tra i suoi principi fondamentali, la promozione e lo sviluppo «della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

Nonostante la garanzia costituzionale, il nostro Paese pone storicamente scarsa attenzione ai ricercatori, quelli che poi trasformano il dettato costituzionale da principio a fatto, destinando risorse troppo esigue alla ricerca. Eppure possiamo vantare significativi risultati in termini di produzione scientifica, tanto che il numero di pubblicazioni su riviste scientifiche di eccellenza è superiore alla media mondiale. L'Italia ottiene risultati in linea con quelli dei maggiori Paesi dell'Unione europea ma migliori rispetto ai Paesi emergenti, i cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), e a quelli asiatici (esclusi Giappone e Corea).

Complessivamente l'Italia presenta elevate performance, nel rapporto tra la produzione scientifica e la spesa in ricerca destinata al settore pubblico, all'istruzione terziaria e al numero di ricercatori attivi. Rispetto a questi ultimi, la produttività italiana risulta costante nel quadriennio 2011-2014, attestandosi sui livelli della Francia e superando quelli della Germania.

Livelli difficilmente mantenibili poiché si stima che, da oggi al 2020, l'Italia perderà circa 30.000 ricercatori. Una perdita anche economica, poiché la loro formazione è costata alle casse pubbliche, cioè ai contribuenti italiani, una cifra pari a 5 miliardi di euro. Al danno si aggiungono le beffe poiché saranno Paesi stranieri a godere del frutto dello studio dei nostri giovani ricercatori i quali, impossibilitati oggettivamente a rimanere in Italia, sono costretti a emigrare all'estero dove contribuiranno allo sviluppo economico di quei Paesi che, con lungimiranza, li ospitano e li ospiteranno per consentire loro di svolgere la propria missione: l'attività di ricerca scientifica necessaria per garantire un progresso materiale e morale, «contribuendo alla creazione di una società aperta, capace di non temere i suoi nemici».

Il confronto della situazione domestica con quella delle nazioni europee di riferimento è impietoso. Molte di esse hanno un numero di ricercatori tale da garantire un «bilancio in pareggio» o addirittura «saldi positivi». Ci riferiamo a Germania, Svizzera e Svezia, Paesi che hanno registrato un incremento di ricercatori pari al 20 per cento. Più limitati ma sempre in attivo sono i risultati conseguiti dal Regno Unito, che registra un incremento dell'8 per cento, o dalla Francia, che registra un saldo positivo pari a oltre il 4 per cento. Anche la Spagna, la cui economia non è florida, ottiene risultati migliori, registrando una perdita contenuta all'1 per cento. Una situazione che si traduce in un impoverimento del nostro capitale umano a scapito dello sviluppo dell'intero Paese.

Ciò accade nonostante sia ormai noto a tutti che la ricerca scientifica produce un indotto fortemente positivo per il sistema Paese, se solo si investissero in essa maggiori risorse. Invece l'Italia investe meno di altri Paesi in ricerca e sviluppo: solo l'1,33 per cento del prodotto interno lordo (PIL), contro una media europea pari al 2,03 per cento (dati EUROSTAT). Conseguentemente, abbiamo un numero inferiore di ricercatori rapportato alla

popolazione: la nostra percentuale di ricercatori ogni mille occupati è pari al 4,73 per cento, contro una media europea del 7,40 per cento (dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Perseguendo politiche miopi, abbiamo perso intere generazioni di ricercatori, tanto che quelli in servizio hanno un'età che parte da 40 anni. I trentenni li abbiamo formati ma poi non siamo stati capaci di dar loro prospettive serie e se ne sono andati.

A ciò si aggiunge il fatto che non stiamo cercando di far esprimere al meglio quelli rimasti, proseguendo la loro missione e continuando nella loro ricerca. Ciò accade anche a causa di una politica pensionistica che ignora non solo la realtà fattuale, ma anche la volontà di molti ricercatori, appassionati, che vorrebbero, al culmine della propria attività intellettuale, scientifica e umana, proseguire nell'impegno quotidiano nel proprio lavoro, sia per raggiungere risultati nei filoni di ricerca intrapresi, sia per formare al meglio quei pochi giovani ricercatori i quali, tra mille difficoltà e spesso anche a costo di gravi difficoltà economiche, con coraggio scelgono di proseguire la loro attività di ricerca in Italia.

L'ordinamento giuridico, in tema di pensione, è infatti variegato e non sempre razionale. I nostri ricercatori sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, un'età che dovrebbe consentire loro di raccogliere il frutto dell'impegno di una vita. Possono però continuare la propria missione e rimanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia, nel caso in cui abbiano maturato l'anzianità contributiva prima di tale momento, in accordo con quanto previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

È ad essi preclusa, purtroppo, a legislazione vigente, la possibilità di chiedere il mantenimento in servizio per un ulteriore periodo perché le varie norme pensionistiche, succedutesi compulsivamente e ben poco razionalmente nell'ultimo lustro, lo hanno «vietato». In un Paese dove (quasi) tutti anelano la messa a riposo vi è una categoria, un piccolo manipolo di visionari che ritiene il lavoro un diritto al pari del meritato riposo e come un salmone nuota controcorrente, tra lo stupore degli altri, perché reclama a gran voce il diritto a proseguire la propria attività, il proprio lavoro, non per cupidigia, ma per amore della scienza e per poter condividere il progresso frutto della ricerca scientifica con chiunque.

Lo scopo di questa proposta di legge è quindi razionale, perché vuole garantire il diritto dei ricercatori a proseguire il proprio lavoro. La pensione deve essere un diritto, non un dovere contro la volontà dell'interessato. Spesso i ricercatori vivono il loro pensionamento come una violazione personale e in contrasto con l'interesse del Paese intero di godere collettivamente del frutto della ricerca scientifica da essi condotto. Si consideri che, mediamente, tra i sessantacinque e i settantacinque anni, un ricercatore universitario è nel fiore delle sue capacità intellettuali e proprio in ragione dell'esperienza acquisita rappresenta una preziosa fonte di competenze, conoscenza e capacità professionali. Capacità, accumulate in decenni di studio e attività di ricerca, uniche nel loro genere.

Questo patrimonio di competenze, conoscenza e capacità professionali dei ricercatori prossimi alla pensione non è sostituibile, nel medio termine, attraverso un semplice meccanismo di ricambio generazionale.

La convinzione nasce dalla «ricerca sul campo» e a supporto citiamo i dati dello studio condotto per conto della Commissione europea dalla «Hewitt Associates Feasibility Study for a pan European Pension Fund for EU Researchers», nel periodo compreso tra il giugno 2009 e l'aprile 2010, dal quale si evince l'utilità sociale del mantenimento in servizio di personale intellettuale in età pensionabile. In pratica, lo studio ci dice che è preferibile mantenere in attività i lavoratori più esperti, quelli più anziani, perché sono in grado di trasferire competenze e conoscenze ai colleghi più giovani i quali, in futuro, potranno giovare di queste maggiori conoscenze, da trasferire poi alle future generazioni, generando un gioco a somma positiva.

In numerosi Paesi di tradizione anglosassone l'applicazione virtuosa di modelli alternativi di collaborazione, come ad esempio tipologie di fellowship, dimostra che i ricercatori in età pensionabile possono continuare a lavorare con grande profitto e a vantaggio della collettività, sia proseguendo nell'attività di ricerca sul campo, sia occupandosi della formazione di ricercatori più giovani.

Persino dopo la pensione i ricercatori sono utili se continuano la propria attività. Una ricerca del 2011 della professoressa Thody, dal titolo «Emeritus professors of an English university: how is the wisdom of the aged used?» dimostra che, dopo il pensionamento, circa la metà dei professori universitari del Regno Unito continua a collaborare attivamente con le istituzioni di provenienza, sia nel campo della ricerca, sia in quello dell'insegna-

mento.

Anche in questa materia, ci soccorre il «vincolo esterno», il diritto dell'Unione europea. Ci riferiamo alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il considerando (25) della direttiva contiene l'affermazione di un importante principio generale: «Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione». Concetti, questi, ben applicati dal legislatore domestico ai docenti universitari, che hanno la soglia anagrafica per il pensionamento pari a 70 anni. Anche i docenti universitari svolgono un lavoro prezioso, formando le classi dirigenti del futuro, se prima non saranno costretti, come ora, a emigrare divenendo, con espressione spesso abusata, «cervelli in fuga». Ebbene, per i professori universitari il legislatore è intervenuto, poiché per i lavori nei quali sono importanti lo studio continuo e la sua applicazione pratica, la nozione di vecchiaia e di anzianità è relativa, non comparabile con quella di chi svolge lavori ugualmente preziosissimi ma fisicamente ben più pesanti, i notissimi lavori usuranti o pesanti. Questi lavoratori devono essere tutelati in modo differente per garantire uguaglianza sostanziale nel pieno rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, grazie alla previsione legislativa che garantisce un'età di pensionamento adeguata alla durezza delle condizioni nelle quali si svolge il loro lavoro, tutelando tutti i lavoratori che, svolgendo mansioni capaci di incidere in modo particolare sullo stato psico-fisico dell'individuo, giustificano la cessazione anticipata dell'attività lavorativa.

Parliamo, per essere chiari, di chi lavora in galleria nelle cave o miniera, di chi lavora in cassoni ad aria compressa, dei palombari, di chi lavora ad alte temperature come negli altiforni a ciclo continuo e via continuando.

A volte, l'uguaglianza sostanziale deve differire dall'uguaglianza formale, se si vuole realizzare una forma di uguaglianza diffusa, quindi socialmente giusta.

I politici attuali, i rappresentanti del popolo, seguono troppo spesso la pancia della società, assecondando le pretese più turpi, i desideri più irrealizzabili, promettendo l'irrealizzabile e realizzando l'inutile e persino l'ingiusto. In tema di pensioni poi, dopo gli anni delle «vacche grasse», che oggi scontiamo amaramente, con gli interessi, condannando i nostri giovani a lavori precari o all'esodo e a nessuna pensione, grazie a un disegno scellerato messo in atto da una partitocrazia particolarmente attiva negli degli anni settanta, che ha regalato al popolo le baby pensioni e a se stessa i vitalizi garantiti, un solo uomo politico, sin dagli anni '80, aveva compreso l'importanza della pensione come diritto e non come dovere. Marco Pannella, durante un comizio a Bologna, il 7 maggio 1987, rispondendo a un cittadino che invocava pensioni a 50 anni, rispose: «La pensione a 50 anni, che era una battaglia di liberazione sessant'anni fa, oggi rischia di essere una condanna a morte civile di donne e uomini che hanno il diritto, la fierezza, la capacità di lavorare. Noi dobbiamo rivendicare il diritto al tempo libero e il diritto al lavoro, per tutti e per tutte. A settant'anni si è giovani, se si vuole, a settant'anni ci si può amare, fare carezze, essere ricchi della propria saggezza, e teneri e dolci, e forti e capaci di dare grandi contributi».

La lucida e anticipatrice visione citata ha ispirato questa proposta di legge perché, equiparando l'età pensionabile dei ricercatori, uniformandola a quella dei docenti universitari, si vuole preservare, incrementare e trasmettere al meglio un preziosissimo patrimonio di conoscenze. Si pensi ai ricercatori dell'Agenzia spaziale italiana, a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche e a quelli dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, che stanno svolgendo un'attività di ricerca avanzata anche nel difficile, complesso e molto importante campo delle Low Energy Nuclear Reaction (come perfino riportato nel rapporto della Defence Intelligence Agency statunitense sulle ricerche condotte da alcuni specifici gruppi sperimentali), ammirata e presa a modello dalla comunità scientifica di tutto il mondo per l'altezza dei risultati raggiunti e che potrebbe ancor meglio raggiungere se i suoi ricercatori fossero messi in grado di proseguire la propria missione senza essere costretti a interromperla, perché «messi a riposo» grazie alla pensione utilizzata contro di loro come un'arma per fermarli, magari perché in grado di modificare il modo con il quale attualmente si produce energia, più sicuro, più economico, più rispettoso dell'ambiente rispetto alle fonti e alle metodologie ora in uso, o ancora ai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, balzato agli onori delle cronache «grazie» al sisma devastante che ha colpito lo scorso anno l'Italia centrale, e a tanti altri ancora.

Solo garantendo il diritto al lavoro di questi lavoratori particolarissimi potremo garantire al Paese la salvaguardia del prezioso patrimonio di competenze, conoscenza e capacità professionali che i ricercatori prossimi al pensionamento ci potrebbero portare in dono.

Solo garantendo il diritto e non l'obbligo alla pensione dei ricercatori avremo la possibilità di far proseguire il cammino della scienza, che non garantisce «verità» assolute, ma piccoli e continui avvicinamenti, innalzamenti verso stati di maggiore conoscenza e consapevolezza.

Popper ci ha ricordato la virtù della società aperta e ci ha indicato i suoi nemici. A costo di apparire velleitari o più semplicemente illusi riteniamo che solo la conoscenza data dalla continua ricerca scientifica possa metterci al riparo dal dogma totalitario fondato su preconcetti e falsità. Poiché la conoscenza è infinita e la ricerca non ha mai fine, noi dobbiamo apprendere continuamente e possiamo modificare le nostre interpretazioni in funzione delle nuove esperienze e conoscenze raggiunte. Quindi le conclusioni non possono mai essere definitive e per poter progredire verso nuove conoscenze abbiamo bisogno dei nostri ricercatori più esperti, del loro lavoro, perché solo attraverso la critica scientifica, qualsiasi teoria, una volta controllata e «falsificata», potrà essere sostituita con una migliore.

Noi, con questa proposta di legge, vogliamo combattere il dogma imperante, quello che ci impedisce di capire che la pensione, a volte, può essere un'arma o una prigione.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1.**

#### **(Diritto alla permanenza in servizio dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca).**

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è inserito il seguente:

«17-bis. Quanto previsto dal comma 17 si applica, su richiesta dagli interessati, anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. I ricercatori acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio presentando la relativa domanda al presidente dell'ente di appartenenza, almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo».

### **Art. 2.**

#### **(Piano triennale sperimentale per l'assunzione di nuovi ricercatori negli enti pubblici di ricerca).**

1. Al titolo II del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 9-bis. – (Piano triennale sperimentale per l'assunzione di nuovi ricercatori). – 1. In deroga a quanto previsto dal presente titolo, è autorizzato un piano triennale sperimentale, nel triennio 2018-2020, che consente agli enti pubblici di ricerca di assumere personale avente la qualifica di ricercatore, in misura non superiore al 10 per cento del personale avente la medesima qualifica alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

### **Art. 3.**

#### **(Copertura finanziaria).**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 3 milioni di euro annui per la copertura delle spese necessarie per garantire il diritto dei ricercatori alla permanenza in servizio e pari a 7 milioni di euro annui per la copertura delle spese necessarie a garantire l'assunzione di nuovi ricercatori, a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, CONCERNENTI L'EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NEI CASI DI USO CONDIVISO DI VEICOLI PRIVATI.

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati **ZARDINI, BORGHI, COMINELLI, CRIVELLARI, D'ARIENZO, GANDOLFI, TINO IANNUZZI, MANZI, MARIANI, NARDUOLO, PASTORELLI, REALACCI, ROTTA, GIOVANNA SANNA.**

Presentata il 10 novembre 2017.

Onorevoli Colleghi! – Si avvertono sempre di più alcune problematiche (riscaldamento globale, inquinamento, tutela della salute) che investono il pianeta, le nazioni e i centri urbani. Oggi le città e i centri urbani sono profondamente cambiati e hanno bisogno sempre di più di risolvere alcuni problemi fondamentali, quali l'inquinamento, la congestione del traffico e la salute dei cittadini, che possono essere affrontati con una pluralità di interventi, tra i quali l'utilizzo di mezzi alternativi all'automobile privata per recarsi al lavoro.

Occorre non solo attuare i contenuti dei trattati internazionali per scongiurare la crisi ambientale che interessa l'intero pianeta, ma anche scoprire e adottare nuovi strumenti per contrastare gli effetti negativi derivanti dall'uso spregiudicato delle risorse. Il sistema dei trasporti privati vive un'epoca di profondi cambiamenti su scala globale. Sono in numero sempre crescente, soprattutto nelle città e nei grandi centri urbani, i cittadini che cercano e sperimentano soluzioni per la mobilità urbana, più economiche e più sostenibili, rispetto alla tradizionale automobile di proprietà. Il car pooling, cioè l'uso condiviso di veicoli privati, si è trasformato in una realtà tangibile e concreta. Per tale motivo e per gli effetti sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi occorre adeguare la legislazione alle nuove esigenze con l'introduzione dell'infortunio in itinere per coloro che utilizzano il car pooling per recarsi al lavoro.

Inoltre, occorre tenere presente che la dipendenza dall'estero in materia energetica impone all'Italia di promuovere forme alternative di trasporto che incidano positivamente sul consumo e sul risparmio energetici.

In questa legislatura il Parlamento ha approvato alcune disposizioni che riconoscono l'infortunio in itinere per coloro che utilizzano la bicicletta durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.

La presente proposta di legge, riconoscendo l'infortunio in itinere anche per coloro che usano il car pooling, risponde alle esigenze sociali ed economiche di uno Stato moderno che pone attenzione:

- 1) all'impatto ambientale (inquinamento acustico e atmosferico ed emissione di gas serra);
- 2) ai costi legati alla mobilità urbana (carburanti);
- 3) alla tutela della salute dei cittadini (aspettativa di vita più lunga e riduzione dello stress);
- 4) al traffico sulle strade (decongestione del traffico e riduzione degli incidenti in itinere).

Nella società del terzo millennio bisogna considerare che la crisi economica e l'importazione delle fonti di energia obbligano l'Italia a riorganizzare la mobilità urbana con nuovi strumenti che abbiano ricadute positive sul consumo e sul risparmio energetici, che in questo caso sono rappresentati dall'utilizzo del car pooling. Il car pooling genera benefici per l'azienda e per i lavoratori:

- 1) aumenta la soddisfazione dei lavoratori;
- 2) consente ai dipendenti di arrivare puntuali al lavoro;
- 3) diminuisce lo stress;
- 4) determina meno assenze dovute agli scioperi dei mezzi di trasporto pubblico e ad altri imprevisti;
- 5) porta alla diminuzione dei costi per il carburante.

È urgente e fondamentale riconoscere in ogni caso ai lavoratori che utilizzano il car pooling nel caso di incidente la piena tutela derivante dall'infortunio in itinere per l'impatto positivo che tale mezzo di trasporto ha sul benessere sociale ed economico dei cittadini. Dalle considerazioni riportate muove la presente proposta di legge.

Secondo la Cassazione (si veda, ad esempio, la sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015) per «infortunio in itinere» si intende l'infortunio capitato al lavoratore durante il «normale percorso» di andata e ritorno dal luogo di

abitazione al luogo di lavoro ovvero l'infortunio occorso al lavoratore durante il «normale percorso» che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro oppure durante il «normale percorso» di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

Per «normale percorso» tra casa e lavoro (e viceversa) si intende quello «più breve e diretto»; gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti non vengono risarciti. In via eccezionale, è possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (traffico, ai lavori in corso in una strada eccetera). L'infortunio è riconosciuto in caso di interruzioni o deviazioni effettuate in attuazione di un ordine impartito dal datore di lavoro; per «necessità» e quindi dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti; è consentito l'utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato (è questo il caso in cui la zona dove si trova il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla con tali mezzi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo oneroso). Secondo la Cassazione è consentito utilizzare il mezzo privato quando non vi sono mezzi pubblici che servono la tratta in oggetto; esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.

La presente proposta di legge modifica il terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al fine di prevedere la possibilità di riconoscere l'infortunio in itinere anche nel caso in cui si utilizzi un servizio condiviso di un veicolo privato nel percorso tra casa e lavoro (car pooling). In questo caso l'utilizzo di tale servizio deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che vuole attivare il servizio dia preventiva comunicazione per scritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti del veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno sette giorni prima della data di attivazione del servizio. In tal modo, il percorso effettuato tra il luogo di abitazione e quello di lavoro utilizzando un servizio di car-pooling è compreso nel «normale percorso» tra casa e lavoro e quindi il lavoratore può essere indennizzato nel caso di infortunio in itinere. Inoltre, si modifica il quarto periodo del terzo comma allo scopo di prevedere che «in ogni caso» siano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. Al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso condiviso di veicoli privati nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che vuole attivare il servizio di uso condiviso dia preventiva comunicazione per scritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti del veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno sette giorni prima della data di attivazione del servizio stesso»;

b) al quarto periodo, le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».

## **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35, E ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DEI REDDITI RILEVANTI PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI**

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati **ZARDINI** e **TINAGLI**.

Presentata il 12 dicembre 2016.

Onorevoli Colleghi! – Lo Stato eroga servizi e trasferimenti per ridurre le iniquità e per colpire le rendite parasitarie. In molti casi si è verificato che gli evasori fiscali, a causa dell'esiguità dei loro redditi e delle loro ricchezze visibili, non solo non pagano le tasse ma accedono a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità e alle prestazioni sociali. Pertanto, una parte della redistribuzione avviene in favore di persone che non meritano un aiuto e, quindi, finisce per aumentare l'iniquità dello Stato.

La presente proposta di legge intende ridurre le iniquità della redistribuzione e l'area della non applicabilità delle leggi attraverso l'utilizzo di dati e di informazioni presenti nel sistema delle pubbliche amministrazioni in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale gestisce le prestazioni sociali interessate da tale flusso di informazioni che ricadono sul diritto e sulla misura delle prestazioni stesse.

L'INPS, nel definire le prestazioni collegate al reddito, effettua i controlli necessari utilizzando l'anagrafe tributaria per i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per gli altri redditi, quali i redditi con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi postali e bancari, interessi su titoli), e per i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate attualmente deve essere fatto un controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sugli atti di notorietà. Un controllo non facile in quanto il Casellario dell'assistenza non è aggiornato con i ricoveri delle persone titolari di indennità mensile di frequenza e di indennità di accompagnamento e le informazioni della banca dati dei conto correnti per i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi postali e bancari, interessi su titoli) non sono al momento disponibili per l'INPS.

Il gap esistente tra le informazioni presenti nel sistema delle pubbliche amministrazioni e le informazioni che l'INPS utilizza per i controlli non consente, nel caso di errori nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione all'INPS di informazioni e di dichiarazioni mendaci, di intervenire in modo corretto sulla misura e sul diritto delle prestazioni, con la conseguenza che l'INPS eroga, nel peggiore dei casi, prestazioni illegittime e, nel migliore dei casi, prestazioni superiori all'importo che spetterebbe nel caso di dichiarazioni corrette e veritiere.

I redditi con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate incidono rispettivamente sulle seguenti prestazioni sociali: assegno sociale e maggiorazione sociale; indennità di accompagnamento e indennità mensile di frequenza.

La condivisione, l'integrazione e l'utilizzo delle informazioni analitiche che si fondano su moderne applicazioni informatiche e del metodo dei controlli incrociati rappresentano nuove leve di vantaggio competitivo per lo Stato e sviluppano capacità distintive finalizzate a contrastare le autodichiarazioni mendaci che concorrono a erogare servizi in modo iniquo. Le informazioni in possesso da parte di alcuni settori dello Stato devono essere raccolte, elaborate, organizzate e utilizzate in modo automatico in favore dell'intero sistema di welfare.

La presente proposta di legge è pertanto finalizzata a creare le condizioni affinché l'INPS possa accertare alcuni redditi che incidono sulla misura e sul diritto alle prestazioni sociali.

L'articolo 1 inserisce, tra le comunicazioni che alimentano il Casellario dell'assistenza, i ricoveri presso le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate di coloro che sono titolari delle prestazioni di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza. I ricoveri di tali soggetti incidono sul diritto alle prestazioni prima specificate. Queste informazioni sono quindi messe a disposizione dell'INPS per i controlli.

L'articolo 2 tiene presente che alcune prestazioni sociali erogate dall'INPS (assegno sociale e maggiorazione sociale) sono soggette all'accertamento dei redditi. I redditi soggetti all'IRPEF sono verificabili da parte dell'INPS mediante l'accesso all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate. Al contrario, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi postali e bancari, interessi su titoli) si basano esclusivamente sulle dichiarazioni effettuate dagli interessati, le quali non indicano mai tali redditi che incidono sulla misura e sul diritto a tali prestazioni.

Pertanto l'articolo prevede che l'Agenzia delle entrate fornisca queste informazioni all'INPS attraverso l'apposita sezione archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria. Fino a oggi l'INPS non ha la possibilità di verificare i redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

I ricoveri e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono quindi soggetti a evasione fiscale se l'INPS non viene messo nelle condizioni di verificare la loro presenza e, di conseguenza, intervenire sulle prestazioni.

L'INPS, il quale è il maggior erogatore di prestazioni sociali rapportate al reddito personale e familiare, ha bisogno di verificare, tramite la predisposizione di apposite applicazioni informatiche che garantiscono la riservatezza dei dati e delle informazioni, la banca dati delle prestazioni sociali agevolate, comprensiva dei ricoveri, e la banca dati dei conto correnti al fine di rapportare l'importo delle prestazioni erogate alla situazione reddituale reale delle persone interessate ed eliminare sprechi e iniquità.

I richiedenti o i titolari di assegno sociale e di maggiorazione sociale non sempre dichiarano all'INPS i redditi provenienti da un conto corrente o da un libretto di risparmio, mentre per la Banca d'Italia il 90,1 per cento delle famiglie è titolare di un deposito bancario o postale e il 70 per cento delle famiglie più povere ha un dossier aperto. I ricoveri con retta parziale o totale a carico di enti pubblici che incidono sulla misura e sul diritto dell'indennità mensile di frequenza e dell'indennità di accompagnamento possono anch'essi non essere dichiarati e controllati in quanto non sono presenti nel Casellario dell'assistenza i dati e le informazioni relativi a tali prestazioni.

La situazione reale del Paese, caratterizzata da contraddizioni e da iniquità, ci impone di utilizzare gli strumenti messi in atto non in una sola direzione ma a vantaggio dell'intero sistema di welfare e, quindi, a beneficio del sistema dei controlli effettuati dall'INPS in sede di definizione delle prestazioni sociali di competenza dello stesso Istituto le quali, se non gestite in modo efficiente, creano iniquità tra le persone. La nuova normativa proposta si inserisce in modo coerente nel progetto di spending review molto utile al Paese per eliminare gli sprechi e le spese improduttive che non creano valore e, quindi, per ridurre la spesa pubblica troppo alta rispetto alla qualità dei servizi erogati.

Si fa presente, inoltre, che le disposizioni della proposta di legge non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato poiché la copertura è automatica derivando dalla modalità di calcolo delle tariffe previste.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1.**

**(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).**

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono inseriti i seguenti: «Al fine della verifica del mantenimento del diritto alle prestazioni di indennità di accompagnamento e di indennità mensile di frequenza erogate dall'INPS, le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono integrate dalle comunicazioni di ricovero presso strutture sanitarie, pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, effettuate e messe a disposizione dell'INPS con le modalità telematiche previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Tali comunicazioni alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e si raccordano con i dati e con le informazioni raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario di cui all'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

### **Art. 2.**

**(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).**

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'accertamento dei redditi soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte che influiscono sulla misura e sul diritto all'assegno sociale e alla maggiorazione sociale l'Agenzia delle entrate fornisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale le informazioni relative a tali posizioni reddituali».



ZARDINI ed altri: "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in materia di contenzioso riguardante la tutela del lavoro, l'igiene sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di compensi liquidati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenze favorevoli all'amministrazione, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in materia di sanzioni per lavoro irregolare" (2563)  
(presentata il 24 luglio 2014, annunciata il 25 luglio 2014)

MANCA TESTO

## MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, CONCERNENTE L'EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NEI CASI DI UTILIZZO DI VELOCIPEDE O DI ALTRO MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO.

Proposta di legge di iniziativa dei deputati **ZARDINI, GANDOLFI, ARLOTTI, BONOMO, BRAGA, BRATTI, CARRA, CASELLATO, CENNI, CIVATI, COMINELLI, DAL MORO, D'ARIENZO, DECARO, GADDA, GIUSEPPE GUERINI, MAESTRI, MANZI, MAURI, MOGNATO, MONTRONI, NARDUOLO, PELLEGRINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, ROTTA, RUGHETTI, GIOVANNA SANNA, VELO, ZANIN, ZAPPULLA.**

Presentata il 22 dicembre 2013.

Onorevoli Colleghi! Il sostegno della mobilità ciclistica dovrebbe ispirare ogni azione delle amministrazioni pubbliche nazionali o decentrate, in ragione dell'alto valore sociale e come soluzione efficace e moderna, a impatto zero, per gli spostamenti quotidiani di una platea di cittadini che in forma crescente utilizza la bicicletta per raggiungere i posti di lavoro, di studio o di relazione.

Spesso invece assistiamo a orientamenti, scelte e atti che finiscono per penalizzare proprio la modalità di trasporto che, per le sue caratteristiche intrinseche, dovrebbe ricevere le massime attenzioni e tutela. Nonostante l'attuale normativa impedisca un'adeguata tutela dei ciclisti, si segnala la nota dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - Direzione centrale prestazioni, n. 8476 del 7 novembre 2011, con la quale si è inteso consentire il riconoscimento dell'indennizzo per infortunio in itinere, qualora il mezzo utilizzato sia la bicicletta, ma, come previsto dalla normativa soltanto in caso di assenza o di insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto.

È evidente che l'INAIL abbia cercato di ampliare le tutele a normativa vigente, tuttavia tale criterio, alla lettera, potrebbe paradossalmente escludere quasi sempre la possibilità del riconoscimento dell'indennizzo, lasciando eccessiva discrezionalità nella valutazione della «insufficienza» o della «percorribilità a piedi», genericità, del resto, che caratterizza la stessa disposizione dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Inoltre, la suddetta nota evidenzia come la legge ponga un'ulteriore condizione restrittiva per gli utenti della mobilità ciclistica, ovvero che l'incidente avvenga esclusivamente all'interno di piste ciclabili o di zone interdette al traffico. Una circostanza che rende praticamente quasi irrealistica la possibilità dell'indennizzo, tenuto conto del ritardo che si registra in molti centri urbani rispetto al conseguimento degli obiettivi della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ovvero interventi per favorire la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

Le condizioni e le circostanze poste dalla normativa vigente sono talmente restrittive che finiscono per «disincentivare» l'utilizzo della bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, penalizzando proprio il mezzo che non inquina, non congestionava i centri abitati e non rappresenta quasi nessun pericolo per gli altri utenti della strada.

La legislazione vigente in materia di infortuni in itinere per quanto riguarda il caso dell'uso della bicicletta non risponde più alle esigenze sociali ed economiche di uno Stato moderno che pone attenzione:

- 1) all'impatto ambientale (inquinamento acustico, atmosferico ed emissione di gas con effetto serra);
- 2) ai costi legati alla mobilità urbana (benzina, ticket per parcheggio);
- 3) alla tutela della salute dei cittadini (aspettativa di vita più lunga, riduzione dello stress);
- 4) alla riduzione del traffico sulle strade (decongestione del traffico, riduzione degli incidenti in itinere).

Inoltre, occorre considerare che l'attuale crisi economica e la dipendenza dall'estero in materia energetica impongono all'Italia di promuovere forme alternative di trasporto che incidano positivamente sul consumo e sul

risparmio energetico che, in questo caso, sono rappresentate dall'utilizzo della bicicletta.

Nella società del terzo millennio occorre, quindi, tenere conto dei fattori indicati e liberare dai condizionamenti normativi l'uso della bicicletta e, specificamente, dall'utilizzo necessitato della bicicletta durante il normale percorso di andata e di ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro quale condizione di indennizzo dell'infortunio in itinere.

Si ritiene che la società italiana, considerato il consenso espresso in numerose occasioni da parte dei cittadini e delle associazioni dei ciclisti, sia preparata a un cambio di paradigma che privilegi l'uso della bicicletta per recarsi al lavoro per i benefici che l'uso di tale mezzo di trasporto realizza a vantaggio delle comunità.

In Europa l'uso della bicicletta per recarsi al lavoro è in ogni caso incentivato e promosso al fine di promuovere la qualità della vita dei cittadini. Numerose città europee (Amsterdam, Barcellona, Brema, Copenaghen, Edimburgo, Ferrara, Graz, Strasburgo, Londra e altre) hanno applicato alcune misure a favore dell'uso delle biciclette con il risultato di ridurre l'uso individuale della macchina e l'emissione

di gas con effetto serra, dimostrando così che l'uso sfrenato dell'automobile non garantisce la mobilità della collettività e la salute dei cittadini. Alcuni sondaggi rilevano che i cittadini europei ritengono giusto riservare alla bicicletta un trattamento preferenziale rispetto all'automobile e considerano favorevolmente l'uso della bicicletta rispetto ad altri modi di trasporto individuali.

È urgente e non più procrastinabile riconoscere in ogni caso ai lavoratori che utilizzano la bicicletta, nel caso di incidente, la piena tutela derivante dall'infortunio in itinere per l'impatto positivo che tale mezzo di trasporto implica sul benessere sociale ed economico dei cittadini.

Con la presente proposta di legge non si chiedono incentivi ma si propone soltanto di eliminare la condizione di mezzo necessitato di trasporto della bicicletta, adoperata dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, nell'ambito della normativa vigente in materia di infortuni in itinere per la parte che disciplina l'uso di mezzi di trasporto privato.

Sembra semplicistico, ma non lo è, affermare che l'utilizzo della bicicletta ha degli effetti positivi, riconosciuti dalla letteratura e dimostrati da specifici studi scientifici, sui cittadini che la usano, sulle città che favoriscono l'uso di tale mezzo e, di conseguenza, sugli Stati e sul pianeta.

Oggi le città e i centri urbani sono profondamente cambiati e trasformati e hanno bisogno sempre di più di risolvere alcuni problemi fondamentali, quali l'inquinamento e la congestione del traffico, che possono essere affrontati con una pluralità di interventi, tra i quali assume rilevanza la rimozione degli ostacoli di ordine legislativo che scoraggiano l'utilizzo della bicicletta per recarsi al lavoro.

Si fa presente, inoltre, che le disposizioni della proposta di legge non comportano oneri per il bilancio dello Stato, poiché la copertura è automatica derivando dalla modalità di calcolo delle tariffe previste.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1.**

1. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'assicurazione opera comunque nel caso di utilizzo di velocipedi, definiti ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o nel caso di utilizzo di altro mezzo di trasporto privato, purché necessitato».



## **MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, E AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, IN MATERIA DI CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.**

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati **ZARDINI, BIONDELLI, CAPONE, COMINELLI, COPPOLA, CRIVELLARI, DAL MORO, DE MENECH, D'INCECCO, MANZI, MARTELLA, RIBAUDO, SCALFAROTTO, VALERIA VALENTE, VELO, ZAPPULLA.**

Presentata il 14 ottobre 2013.

Onorevoli Colleghi! La burocrazia, l'alta opacità e un sistema debole di controllo e di valutazione comportano un impatto negativo sull'economia, sull'attrazione degli investimenti esteri e sulla credibilità del Paese. Pertanto occorre intervenire con urgenza affinché tali parametri e indicatori migliorino in modo radicale anche attraverso l'inclusione delle autonomie locali nel disegno di cambiamento delle pubbliche amministrazioni: ed è esattamente in quest'ottica che si muove la presente proposta di legge.

Dopo quattro anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 150 del 2009, si può affermare che la riforma delle pubbliche amministrazioni ha avuto una scarsa incidenza sulle autonomie locali a causa dei pochi obblighi (articolo 16, comma 1 in materia di trasparenza), dei molti principi ai quali gli enti interessati dovevano adeguare l'ordinamento (articolo 16, comma 2) e della facoltà di adottare alcuni istituti, tra i quali l'organismo indipendente di valutazione della performance (articolo 14) contenuti nel medesimo decreto legislativo. Le autonomie locali hanno scelto di enunciare i principi senza nessuno sviluppo operativo, di trattare la trasparenza come un adempimento e di non introdurre, avendone solo la facoltà, alcuni istituti molto importanti per avviare un percorso di cambiamento.

Il decreto legislativo n. 150 del 2009 si è rivolto quasi completamente e in modo obbligatorio alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti pubblici non territoriali, trascurando gli enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale in materia di trasparenza, di performance management e di organismo di valutazione della performance. La maggior parte dei comuni capoluogo e delle regioni avevano anticipato la riforma e, pertanto, non hanno incontrato difficoltà ad adeguarsi alla nuova normativa. Molti enti locali, non essendo obbligati dalla normativa, non hanno introdotto gli istituti da essa previsti e si sono limitati ad applicare la trasparenza in modo parziale e per materie che non riguardano gli aspetti dell'organizzazione (indicatori, risorse, andamenti gestionali) e le fasi del ciclo di gestione della performance.

La proposta di legge si pone l'obiettivo di rendere obbligatoria per gli enti territoriali e per il Servizio sanitario nazionale l'introduzione della performance management attraverso la previsione obbligatoria dei seguenti strumenti manageriali:

1) l'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009). Per valutare l'efficienza e l'efficacia della produzione di un servizio o di un prodotto e per intervenire con azioni correttive nel caso in cui si presentino scostamenti rispetto al piano è necessario misurare le risorse umane e non impiegate, i tempi di erogazione, nonché la qualità e la quantità del servizio o del prodotto finito. In assenza di tale Sistema si naviga a vista con interventi operativi indipendenti dalle variabili che intervengono nel processo produttivo (risorse umane, fattori produttivi, organizzazione e gestione del processo, qualità e quantità del servizio o del prodotto) con il rischio conseguente di accumulare sprechi) di porre in essere un'organizzazione del processo di produzione non coerente con l'esigenza di erogare servizi di qualità senza dispendio di risorse umane e finanziarie. Il management ha bisogno di un sistema di dati e di informazioni elaborate che riflettano lo stato dell'azienda e consentano di effettuare le scelte giuste in sede di pianificazione, di gestione e di azioni correttive. Robert S. Kaplan e David P. Norton sostengono che le aziende devono iniziare a chiedersi non solo se stanno facendo le «cose bene», ma se stanno facendo le «cose giuste» e raccomandano il miglioramento della performance nel bilanciamento dei due fattori. Per i motivi esposti la proposta di legge introduce negli enti territoriali e nel Servizio sanitario nazionale il sistema di performance management, allo stato obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, i quali hanno la facoltà di introdurre tale sistema manageriale e l'obbligo di aggiornare il

proprio ordinamento ai contenuti previsti dalla normativa vigente. Tale posizione ha indotto le autonomie locali per diversi motivi, tra cui quelli finanziari e attinenti alla mancanza di un management adeguato, ad adottare posizioni di difesa dello status quo, evitando così qualsiasi innovazione e sviluppo operativo. Tra le attività dell'allora Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e ora dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è prevista la definizione di indicatori comuni di andamento gestionale degli enti locali, classificati per classi di popolazione, delle regioni e del Servizio sanitario nazionale al fine di realizzare il benchmarking. Tale comparazione, soggetta alla trasparenza, consente agli enti di replicare le best practice e di avviare un processo di miglioramento continuo;

2) l'istituzione dell'Organismo indipendente di valutazione (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009). La letteratura manageriale sulle pubbliche amministrazioni non depone a favore del nucleo di valutazione o dei servizi di controllo interno per l'autoreferenzialità espressa e per i risultati insufficienti conseguiti. Si afferma che tali organismi non hanno sviluppato canali di comunicazione con l'esterno, non hanno inciso sullo sviluppo e sul miglioramento dei servizi e dell'organizzazione del lavoro, non hanno introdotto indicatori di performance nelle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare la verifica dei risultati e un benchmarking tra le pubbliche amministrazioni e, inoltre, i membri di tali organismi vengono nominati a prescindere dalle conoscenze e dalla professionalità possedute. Tali organismi operano in un'ottica prettamente amministrativa e formalistica, si limitano a poche riunioni l'anno, per la maggior parte dedicate agli aspetti formali dell'erogazione dei premi legati al risultato. In molti comuni è stato nominato tra i membri del nucleo di valutazione il segretario comunale o il direttore generale e in alcuni casi esponenti politici con cariche istituzionali elettive, eliminando così l'indipendenza e l'autonomia a cui si deve ispirare l'organismo di valutazione. Decisione questa non praticabile con i membri dell'organismo indipendente di valutazione. La proposta di legge, al contrario da quanto prescritto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede l'istituzione da parte degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, che sostituisce i servizi di controllo interno e il nucleo di valutazione, a cui vengono assegnate le attività di controllo strategico e quelle indicate dall'articolo 14, comma 4, dello stesso decreto legislativo. Tale scelta consente agli enti di applicare i contenuti delle circolari della CIVIT in materia di selezione dei membri e di autonomia e indipendenza dell'organismo stesso. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti istituiscono l'organismo indipendente di valutazione esclusivamente in forma associata con il limite complessivo di popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, ma tale limite può essere modificato prevedendo un limite più alto;

3) tipologia dei controlli interni. Gli strumenti manageriali previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009 sono fondamentali per avviare il processo di miglioramento continuo dei servizi erogati dalle autonomie locali. Infatti, la proposta di legge provvede a collegare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito «testo unico», con il decreto legislativo n. 150 del 2009. Le ultime modifiche del testo unico effettuate alla fine del 2012, infatti, non hanno considerato tra i controlli interni gli strumenti manageriali previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. La proposta di legge prevede, pertanto, l'introduzione nella tipologia dei controlli interni di cui all'articolo 147 del testo unico degli strumenti che costituiscono il sistema di performance management previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009;

4) l'estensione delle materie oggetto della trasparenza, intesa come accessibilità totale (articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009). Le autonomie locali che non hanno realizzato il sistema di misurazione e valutazione della performance si trovano nell'impossibilità oggettiva per mancanza di dati e di informazioni, garantire la trasparenza sui siti istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, dei risultati dell'attività di misurazione e di valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dei principi di buon andamento e di imparzialità, nonché la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. Rendendo obbligatorio il sistema di performance, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, è possibile applicare la trasparenza totale nelle materie previste dal medesimo decreto legislativo. Inoltre, la proposta di legge prevede la trasparenza obbligatoria degli atti dell'organismo indipendente di valutazione e dei dati relativi ai debiti dell'ente (ammontare dei debiti, numero delle imprese creditrici e tempo medio di

pagamento. La trasparenza se costruita su un sistema di performance management consente ai cittadini di effettuare gli opportuni controlli sulle prestazioni erogate e al management di conoscere in ogni momento l'andamento gestionale dell'ente e di intervenire per mutare il percorso nell'interesse dell'ente e dei cittadini che sono i destinatari dei servizi. Non bastano piccoli correttivi a vista per migliorare la

performance delle pubbliche amministrazioni, ma occorre introdurre un sistema di performance management trasparente ed efficace.

Si ritiene utile, per i fini esposti, prevedere un confronto con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome per migliorare la proposta di legge, rafforzare i fattori di cambiamento e superare lo status quo degli enti territoriali.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Art. 1.**

**(Modifiche all'articolo 147 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controlli interni degli enti locali).**

1. All'articolo 147 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Gli enti locali adeguano il loro ordinamento ai principi e agli obblighi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, allo scopo di:

a) attuare i contenuti e le finalità previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con l'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance e la valutazione annuale della performance organizzativa e individuale;

b) esercitare le attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e il controllo strategico mediante l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

3-ter. Al fine di cui al comma 3-bis gli enti locali istituiscono l'organismo indipendente di valutazione della performance, che sostituisce i servizi di controllo interno e il nucleo di valutazione, al fine di completare il processo di misurazione e valutazione della performance. I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti istituiscono l'organismo indipendente di valutazione esclusivamente in forma associata, con il limite complessivo di popolazione non inferiore a 5.000 abitanti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, ove previsto, e i responsabili dei servizi».

### **Art. 2.**

**(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di controllo e valutazione degli enti territoriali).**

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 6, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«p-bis) definisce gli indicatori comuni di andamento gestionale degli enti locali, classificati per classi di

popolazione, e delle regioni allo scopo di realizzare un quadro comparativo della performance degli enti territoriali e assicura la sua diffusione attraverso la pubblicazione nel proprio sito istituzionale e il suo collegamento con i siti dei medesimi enti territoriali»;

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni degli articoli 7, commi 1 e 2, lettera a), e 14 del presente decreto, nonché degli articoli 1, comma 1, e 10, commi

4 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, e successive modificazioni».

### Art. 3.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di amministrazione trasparente).

1. Al comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) le relazioni e le deliberazioni dell'organismo indipendente di valutazione;

d-ter) l'ammontare dei debiti, il numero delle imprese creditrici e il tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture».

## **MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N.68, IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DEI LAVORATORI DISABILI PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI.**

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati **ZARDINI, ROTTA, MORETTI, ALBANELLA, AMODDIO, BIONDELLI, CARRA, CHAOUKI, DALLAI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FANUCCI, GINOBLE, LATTUCA, MALPEZZI, MARCHI, MARZANO, MOSCATT, PETITTI, RAMPI, RIGONI, ROSTAN, RUBINATO, RUGHETTI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZANIN, ZAPPULLA.**

Presentata il 7 agosto 2013.

Onorevoli Colleghi! L'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia economica sono fattori estremamente importanti per l'integrazione sociale delle persone disabili. La legislazione italiana in materia di persone disabili ha avuto un'evoluzione significativa con la legge n. 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». I processi d'integrazione scolastica delle persone disabili, la crescente e variegata offerta formativa, nonché l'impegno particolarmente significativo di alcune realtà locali di rafforzare il rapporto tra la persona disabile e il mondo del lavoro determinano una crescita significativa della domanda di inserimento lavorativo. Tale domanda è alimentata da un flusso annuale di persone con disabilità, che escono dal circuito scolastico-formativo, stimato di almeno 10.000 unità.

La legge n. 68 del 1999 rappresenta una profonda innovazione culturale nel settore dell'integrazione lavorativa delle persone disabili in quanto ha introdotto una disciplina ispirata al concetto di «collocamento mirato». La normativa promuove e sostiene l'inserimento individualizzato nel mondo del lavoro delle persone disabili in base a un'analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto e delle caratteristiche del posto di lavoro, incoraggiando un'attivazione di azioni positive di sostegno e prevedendo quindi la rimozione dei problemi ambientali e relazionali, che rendono difficile l'inserimento della persona disabile nell'attività lavorativa.

Infatti, tramite il collocamento mirato, ossia attraverso una «serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi dei posti, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione» (articolo 2 della legge n. 68 del 1999), è possibile inserire la persona con disabilità nel posto di lavoro adatto.

L'ultima indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i cui dati sono confermati dall'Ufficio per i diritti dei portatori di handicap delle Nazioni Unite, rileva che la disoccupazione tra i portatori di disabili è tra il 50 e il 70 per cento nei Paesi industrializzati e che in Italia raggiunge una punta dell'80 per cento, nonostante la legislazione in vigore preveda percorsi specifici per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza C312/11 che condanna l'Italia per non aver applicato in modo completo i principi europei in materia di diritto al lavoro per le persone disabili e invita il Governo e il Parlamento ad adeguarsi alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.

Spesso le norme si frappongono le une alle altre non consentendo un processo di reclutamento delle persone disabili snello e veloce. Per tale motivo la presente proposta di legge rimuove alcuni ostacoli essenziali al fine di non sospendere e non bloccare il legittimo diritto delle persone disabili di entrare nel mondo del lavoro.

La finalità di questa proposta di legge è quella di rendere sempre più reale il diritto del disabile ad accedere al mondo del lavoro superando ed eliminando gli ostacoli che si frappongono alla loro assunzione nel caso in cui il datore di lavoro pubblico presenti una pianta organica con personale in eccedenza e soprannumerario.

Inoltre, la proposta di legge obbliga i datori di lavoro pubblici a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alle quote d'obbligo non coperte relative alle categorie protette. La trasparenza di tali informazioni consente a tutti di conoscere i comportamenti dei datori di lavoro pubblici riguardo lo stato delle assunzioni delle categorie protette e permette agli organi di controllo di intervenire per far rispettare ai datori di lavoro pubblici le disposizioni di legge in materia di assunzione delle categorie in oggetto.

### **PROPOSTA DI LEGGE**

#### **Art. 1.**

1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti

commi:

«7-bis. In caso di completezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono tenuti a inquadrare i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

7-ter. I datori di lavoro pubblici hanno altresì l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le quote d'obbligo non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni».

## ***CO-FIRMATARIO***

È possibile consultare le 186 proposte di legge che ho co-firmato al seguente link:  
<https://goo.gl/pCczm9>.

# INTERROGAZIONI

## *INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE*

### **DISOCCUPAZIONE LAVORATORI DISABILI**

Depositata il 14/06/2016

Link: <https://goo.gl/29JAjv>.

### **ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI**

Depositata il 14/06/2016

Link: <https://goo.gl/jG3Pr2>.

## *INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA*

### **DANNEGGIAMENTO BAR CAFFÈ ORO BIANCO**

Depositata il 15/11/2017

Link: <https://goo.gl/vN3DtL>.

### **PROGRAMMA AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE SANGUE**

Depositata il 14/11/2017

Link: <https://goo.gl/pxTHcu>.

### **GOVERNANCE INPS**

Depositata il 08/11/2016

Link: <https://goo.gl/6VE7jU>.

## **INSERIMENTO DISABILI MONDO DEL LAVORO**

Depositata il 07/03/2016

Link: <https://goo.gl/Fr5wiL>.

## **PRESTAZIONI SOCIALI PER EVASORI FISCALI**

Depositata il 06/03/2014

Link: <https://goo.gl/SLBKKN>.

## **PIANO INTERVENTI ARBIZZANO-NEGRAR**

Depositata il 06/03/2014

Link: <https://goo.gl/zsRGei>.

## **ALTERAZIONI PAESAGGISTICHE IN ZONE DI PREGIO**

Depositata il 25/02/2014

Link: <https://goo.gl/jodGxX>.

## **STRATEGIE OCCUPAZIONALI**

Depositata il 24/07/2013

Link: <https://goo.gl/rfn7V5>.

## **DISCARICA CA' FILISSINE**

Depositata il 27/06/2013

Link: <https://goo.gl/f9B8gA>.

## **BANCA DATI INPS**

Depositata il 18/06/2013

Link: <https://goo.gl/qfXaNw>.

## **GOVERNANCE INPS**

Depositata il 13/06/2013

Link: <https://goo.gl/pVajJk>.

## **PRESTAZIONI INVALIDITÀ CIVILE**

Depositata il 07/05/2013

Link: <https://goo.gl/BcG2KN>.



# **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

## **PIANO INTERVENTI COSTERMANO**

Depositata il 20/07/2017

Link: <https://goo.gl/uewby2>.

## **SUPERBETON MONTORIO VERONESE**

Depositata il 19/07/2017

Link: <https://goo.gl/45k5ht>.

## **RISCHIO IDROGEOLOGICO GARDA**

Depositata il 16/03/2017

Link: <https://goo.gl/V83vAx>.

## **ISTITUTO MEDIAZIONE CIVILE**

Depositata il 07/03/2017

Link: <https://goo.gl/Xso2Bj>.

## **LAVORATORI DISTACCATI SERENISSIMA**

Depositata il 19/12/2015

Link: <https://goo.gl/ww7UN1>.

## **ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI**

Depositata il 19/12/2015

Link: <https://goo.gl/bk2yMb>.

## **LICENZIAMENTO COLLETTIVO MSD ITALIA SRL**

Depositata il 06/11/2015

Link: <https://goo.gl/kYYFA2>.

## **INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI**

Depositata il 30/04/2014

Link: <https://goo.gl/TNKmmW>.

## **INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO**

Depositata il 30/04/2014

Link: <https://goo.gl/QzJRa2>.

## **SENTIERI STORICI NEGRAR**

Depositata il 29/04/2014

Link: <https://goo.gl/BVkdwQ>.

## **LOTTI COSTRUTTIVI CONSECUTIVI**

Depositata il 16/04/2014

Link: <https://goo.gl/4vbwAf>.

## **INQUINAMENTO ACUSTICO SAN MICHELE EXTRA**

Depositata il 20/03/2014

Link: <https://goo.gl/DPSSME>.

## **DISCARICA CA' BALDASSARRE**

Depositata il 10/03/2014

Link: <https://goo.gl/NRGscG>.

## **INQUINAMENTO FALDE DA PFOA**

Depositata il 15/01/2014

Link: <https://goo.gl/xNRSXP>.

## **ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE**

Depositata il 28/11/2013

Link: <https://goo.gl/a8Uks9>.

## **PRODUZIONE BIOGAS ADIGE AMBIENTE SRL**

Depositata il 24/07/2013

Link: <https://goo.gl/qWK7Ft>.

## **CASA BOGGIAN**

Depositata il 19/07/2013

Link: <https://goo.gl/mgdqQv>.

# ***INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE***

## **CASELLO VR NORD**

Depositata il 08/06/2016

Link: <https://goo.gl/G6gZhM>.

## **LIVELLI IDROMETRICI DEL GARDA**

Depositata il 29/05/2015

Link: <https://goo.gl/XwGkaP>.

## **INQUINAMENTO DA PFOA PFOS E PFAS**

Depositata il 11/03/2015

Link: <https://goo.gl/r539DJ>



# ORDINI DEL GIORNO

## RIPARTO DELLE RISORSE

Depositato il 21/07/2016

Link: <https://goo.gl/upWsFq>.

## ITINERARI EUROVELO

Depositato il 22/12/2015

Link: <https://goo.gl/Ey6d8D>.

## RIPRISTINO DEPOSITI RIFIUTI

Depositato il 19/12/2015

Link: <https://goo.gl/hrhHUY>.

## SICUREZZA STRADALE E VIABILISTICA

Depositato il 29/10/2014

Link: <https://goo.gl/kd24ax>.

## SISTEMI BIBLIOTECARI PROVINCIALI

Depositato il 22/12/2015

Link: <https://goo.gl/ehrbXD>.

## FONDO DI PEREQUAZIONE

Depositato il 20/12/2013

Link: <https://goo.gl/5daGij>.

## DIRITTI DEI DISABILI LAVORATORI

Depositato il 24/10/2013

Link: <https://goo.gl/hWQfPB>.

## **ACQUISTO INTRACOMUNITARIO BOVINI**

Depositato il 24/07/2013

Link: <https://goo.gl/8XpSS3>.

# **EMENDAMENTI**

È possibile consultare i 466 emendamenti presentati al seguente link:

<https://goo.gl/qTuYu1>.

# **INTERVENTI**

È possibile consultare i 39 interventi da me tenuti nelle commissioni e in assemblea al seguente link:

<https://goo.gl/mNRRTs>.

# **ALTRI ATTI**

È possibile consultare le mozioni, le interpellanze e le risoluzioni che ho co-firmato lungo questi cinque anni di mandato parlamentare al seguente link:

<https://goo.gl/ubKj8C>.

# RENDICONTO ECONOMICO

2013 - 2018

TOTALE ENTRATE MENSILI	
INDENNITÀ PARLAMENTARE	5.000,00 €
DIARIA FISSA	3.503,11 €
RIMBORSO SPESE ESERCIZIO DI MANDATO	3.690,00 €
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.107,60 €
RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	100,00 €
ENTRATE MENSILI MEDIE 2013 - 2018	13.400,71 €

TOTALE USCITE MENSILI	
CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA	526,66 €
CONTRIBUTO PD VERONA	1.000,00 €
CONTRIBUTO PD NAZIONALE	1.500,00 €
VITTO E ALLOGGIO ROMA	1.500,00 €
TRASPORTI URBANI	250,00 €
AUTO	700,00 €
SPESE TERRITORIALI	1.500,00 €
ALTRI CONTRIBUTI	800,00 €
CONSULENZE	500,00 €
USCITE MENSILI MEDIE 2013 - 2018	8.276,66 €

